Le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2022

Piero Gennari
Federico Guarneri

Gennaio 2022

Di seguito una sintesi delle principali novità fiscali introdotte dalla "***Legge di Bilancio 2022***" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021).

La **Legge di Bilancio 2022** è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

I. Tassazione sui redditi delle persone fisiche

1. IRPEF: ridefinizione delle aliquote e degli scaglioni

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito ai quali le stesse vengono progressivamente applicate per la determinazione dell'imposta complessiva sono stati rimodulati come di seguito illustrato:

a) redditi fino a 15.000 Euro: aliquota del 23%;
b) redditi da 15.000 Euro a 28.000 Euro: aliquota del 25%;
c) redditi da 28.000 a 50.000 Euro: aliquota del 35%;
d) redditi oltre i 50.000 Euro: aliquota del 43%.

Tale misura è accompagnata da una generale armonizzazione delle detrazioni applicabili ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi da pensione.

2. IRAP: abolizione per determinate categorie di persone fisiche

Viene abolita l'applicazione dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali (i.e. ditte individuali) e quelle esercenti arti e professioni.

3. Agevolazioni edilizie e agevolazioni in materia energetica

Svariate norme contenute nella **Legge di Bilancio 2022** modificano la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e in materia energetica, e in particolare:

a) Superbonus 110%: per determinati soggetti è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal 110% al 65%;
b) Bonus facciate: proroga dell'incentivo anche alle spese sostenute nel 2022, ma la detrazione sarà ridotta al 60% (era il 90% fino al 31 dicembre 2021);
c) Bonus mobili: prorogato fino al 2024 ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile viene ridotta a 5.000 Euro e l'importo massimo detraibile per il 2022 è fissato in 10.000 Euro (ulteriormente ridotto a 5.000 Euro per il 2023 ed il 2024);

d) Bonus Verde: prorogato fino al 2024;

e) detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica: prorogate per gli anni 2022, 2023 e 2024.

II. Tassazione sui redditi delle società

1. Patent Box

a) La disciplina del Patent Box, originariamente strutturata nella forma di una detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (software, marchi, brevetti, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelati) era stata oggetto di una radicale modifica con l'introduzione del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021) che l'aveva trasformata da agevolazione sui redditi conseguiti tramite lo sfruttamento di beni immateriali in deduzione del 100% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi maggiorata del 90% (consentendo quindi una deduzione complessiva pari al 190% dei predetti costi);

b) la **Legge di Bilancio 2022** ha ulteriormente elevato la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a brevetti e beni giuridicamente tutelati al 110%, portando quindi la deduzione complessiva dei costi sostenuti al 210%, eliminando inoltre il divieto di cumulo tra il Patent Box ed il Credito di imposta per ricerca e sviluppo.

2. Sugar Tax e Plastic Tax

Viene posticipata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'entrata in effetto delle seguenti nuove imposte:

a) Plastic Tax: imposta che penalizza l'utilizzo delle materie plastiche nel confezionamento dei prodotti e determinata in misura pari a 0,45 Euro per ogni chilo di imballaggi di plastica utilizzati;

b) Sugar Tax: imposta che penalizza il consumo di bevande zuccherate determinata in misura pari a 0,45 Euro per litro applicabile alle bevande edulcorate prodotte sia da fabbricanti nazionali che da importatori.

3. Credito d'imposta per aggregazioni tra imprese

Viene prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità per i soggetti risultanti da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) iscritte in bilancio relative a perdite fiscali e ad eccedenze ACE; l'incentivo viene rimodulato inserendo alcuni limiti espressi in valore assoluto.

4. Crediti d'imposta

Vengono prorogati diversi crediti d'imposta, e in particolare:

a) Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo: prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031 (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 20% con il limite di 4 milioni di Euro);

b) Credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica, di design edi ideazione estetica: prorogato fino al periodo d'imposta 2025 (per i periodi d'imposta 2022 e 2023 nella misura del 10%);

c) Credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: prorogato sino al periodo d'imposta 2025 (per il periodo d'imposta 2022, nella misura del 15% con il limite di 2 milioni di Euro.

5. Rivalutazione beni

Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel D.L. n. 104/2020 ("***Decreto Agosto***"), e nel dettaglio:

a) vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa; nel dettaglio, la deduzione dell'ammortamento dei maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020, iscritti in forza della disciplina prevista dall'art. 110 del Decreto Agosto, è consentita in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta;

b) sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione, finalizzate al rispetto del periodo cinquantennale di deduzione anche in caso di operazioni c.d. realizzative. Nel dettaglio l'eventuale minusvalenza è

deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione/riallineamento, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;

c) è possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione/riallineamento;

d) come ulteriore alternativa è possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione/riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le disposizioni introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, consentendosi però di revocare in tutto o in parte una rivalutazione già effettuata, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.